

circ.30/2021.ps

24/12/2021



OGGETTO: proroga stato di emergenza e decreto legge festività.

Pubblicato sulla Gazzetta del 24 dicembre e in vigore dal 25 dicembre il Decreto Legge che unisce in un unico testo le misure varate dal Governo il 14 e il 23 dicembre scorsi.

In sintesi ecco che cosa prevede il provvedimento.

► proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 **fino al 31 marzo 2022.**

► proroga fino al 31 marzo 2022 del Super Green Pass in zona bianca.

In tutte le zone, comprese quelle bianche, fino al 31 marzo 2022, il Super Green Pass dovrà essere utilizzato per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Resteranno pertanto precluse alle persone non vaccinate attività come l'accesso ai ristoranti al chiuso, ai cinema, discoteche, stadi.

► Restano in vigore le norme relative all'impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi a prezzi calmierati (o gratuiti per alcune categorie).

► Sono prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed è stata prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.

► La proroga dello stato di emergenza influisce anche sui viaggi dal momento che consente al Governo di prendere provvedimenti in grado di restringere l'ingresso nel Paese da parte di cittadini di altri Stati ma anche di limitare l'uscita dall'Italia verso Paesi esteri considerati a rischio pandemico.

In materia di lavoro, queste le principali proroghe al 31 marzo 2022.

Viene prorogato l'obbligo di possesso del Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro.

Il Green Pass richiesto per l'accesso ai luoghi di lavoro potrà essere ancora quello "base", che ne comprende il rilascio anche per effettuazione di un tampone con esito negativo.



Si rammenta che le casistiche per il rilascio del Green Pass e la sua validità, in termini di durata, **fino al 1° Febbraio 2022**, sono le seguenti:

1.avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo:

- validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
- la validità è stata ridotta da 12 a 9 mesi dal 15 dicembre 2021, in virtù di quanto previsto dal D.L. 172/2021;
- il Green Pass cessa di avere validità qualora l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

2.avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino:

- validità fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- il Green Pass cessa di avere validità qualora l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

3.avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto:

- validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- il Green Pass cessa di avere validità qualora l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4.avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo:

- validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. La validità è stata ridotta da 12 a 9 mesi dal 15 dicembre 2021, in virtù di quanto previsto dal D.L. 172/2021,;
- il Green Pass cessa di avere validità qualora l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5.effettuazione di test antigenico rapido o molecolare:

- validità di 48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido (con esito negativo)
- validità di 72 ore dall'esecuzione del test molecolare (con esito negativo)



Dal 1° febbraio 2022 è prevista la riduzione della durata del Green Pass vaccinale da 9 a 6 mesi.



Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.



Smart working

Prorogato lo smart working semplificato e cioè la possibilità di avviare o proseguire il lavoro da remoto anche in assenza di un accordo individuale e con una procedura massiva agevolata nella comunicazione inviata al Ministero del Lavoro in modalità telematica.

Anche gli obblighi di informativa al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, saranno assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL.

Sempre in materia di smart working, viene prorogato il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili. Con un decreto del Ministro della salute (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), saranno nuovamente individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere svolta da remoto.

Congedo parentale straordinario

Viene prorogato, sempre fino al 31 marzo 2022, il congedo parentale straordinario, previsto dall'art. 9, del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in legge (la cui approvazione definitiva è avvenuta in data 14 dicembre 2021), per le seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni, in caso di:

- sospensione dell'attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell'infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
- infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

b) lavoratori dipendenti con figli disabili, in caso di:

- infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- quarantena del figlio, ovunque avvenuto;
- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza;
- chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.

c) lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa fra 14 e 16 anni, in caso di:

- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale

(ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

d) lavoratori autonomi con figli minori di 14 anni, in caso di:

- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
 - infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
 - quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale
- (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

In merito alle mense aziendali si conferma che la nuova disposizione, che evidenzia il possesso del Green Pass "rafforzato" per l'accesso ai ristoranti al chiuso, esclude espressamente le "mense e catering continuativo su base contrattuale", per i quali si continua ad applicare la disposizione ordinaria che prevede il possesso del Green Pass anche da tampone.

Con riferimento alle recenti misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, di seguito i principali provvedimenti:



Mascherina Ffp2

Viene previsto l'obbligo di indossare:

- **mascherine all'aperto** anche in zona bianca;
- **mascherine di tipo FFP2** in occasione di **spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto**. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- **mascherine di tipo FFP2** su tutti i **mezzi di trasporto**.

Tale obbligo entra in vigore il 24 dicembre, fino al termine dello stato di emergenza.



Estensione Super Green Pass

Dal 30 dicembre 2021 l'obbligo di Green Pass rafforzato viene esteso per l'accesso a:

- piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
- musei e mostre;
- centri benessere;
- centri termali al chiuso (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dall'obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

Scuola: supporto dei laboratori militari per il tracciamento

Per assicurare il tracciamento dei positivi a scuola per l'anno scolastico 2021/2022 è previsto il [supporto dei laboratori militari](#) della rete diagnostica del ministero della Difesa per test, analisi e refertazione.

Green Pass per i corsi di formazione privati in presenza

Il decreto prevede che per la partecipazione dei corsi di formazione privati svolti in presenza sia necessario avere il Green Pass base (vaccinazione, avvenuta guarigione, tampone negativo).

Le regole per le visite nelle RSA

Dal 30 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza per effettuare una visita in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato con somministrazione di booster o di Green Pass rafforzato abbinato al risultato negativo di un tampone.

Tampone obbligatorio dall'estero, anche se vaccinati

Resta in vigore la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall'estero, anche se vaccinato.

Consumo al banco solo con Super Green Pass

Fino al 31 gennaio viene esteso l'obbligo di avere il Super Green Pass per accedere alla ristorazione al chiuso e anche per le consumazioni al banco.

Vietate le feste che generano assembramenti

Divieto, fino al 31 gennaio 2022, di feste, eventi e concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

Fino al 31 gennaio chiuse sale da ballo e discoteche.

Vaccini anche in farmacia fino a tutto il 2022

Vengono prorogate a tutto il 2022 le misure che consentono anche alle farmacie di inoculare vaccini anti-Covid.